

**Sintetica analisi del
DECRETO LEGGE n. 180 /2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 ed entrato in vigore il 10
novembre 2008.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008 è stato pubblicato il decreto-legge n. 180/2008, recante “*disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”. Il testo è in vigore dal giorno della pubblicazione (10/11/2008).

A seguire è riportato un sintetico commento delle disposizioni contenute nel provvedimento.

ART. 1

DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ E PER GLI ENTI DI RICERCA

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e' integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e' costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e' eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

9. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca.».

Le Università che, al 31 dicembre di ciascun anno, superano il limite del 90% del Fondo di finanziamento ordinario per le spese di personale:

- non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa né all'assunzione di personale;
- sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi al piano straordinario per l'assunzione dei ricercatori per gli anni 2008 e 2009 (comma 2).

Ai sensi del comma 3, che sostituisce il primo periodo del comma 13¹ dell'art. 66 del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, le Università statali, per il triennio 2009-2011 (fermo restando sempre il limite del 90% del FFO), potranno procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Una quota non inferiore al 60% della somma così risultante deve essere destinata all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e una quota non superiore al 10% all'assunzione di professori ordinari.

Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1, comma 650, Finanziaria 2007 (reclutamento straordinario di ricercatori).

Il Fondo di finanziamento ordinario è, conseguentemente, integrato di:

- 24 mln di euro per l'anno 2009 (a fronte di una riduzione di 63,5 mln di euro – vd articolo in nota);

¹ ART. 66 COMMA 13 del D.L. 112/08 convertito con L.133/08: “Le disposizioni di cui al comma 7 (NDR limiti del 20% della spesa e delle unità per il turn over) trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università'. (NDR periodo sostituito) Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9 (NDR limiti del 50% della spesa e delle unità per il turn over). Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013”.

- 71 mln di euro per l'anno 2010 (a fronte di una riduzione di 190 mln di euro – vd articolo in nota);
- 118 mln di euro per l'anno 2011(a fronte di una riduzione di 316 mln di euro – vd articolo in nota);
- 141 mln di euro a decorrere dal 2012 (a fronte di una riduzione di 417 mln di euro per il 2012 e di 455 mln di euro a decorrere dal 2013– vd articolo in nota).

I commi **4** e **5** contengono disposizioni specifiche in merito alla formazione delle commissioni per la valutazione dei docenti di I e II fascia e dei ricercatori. In particolare:

- nelle procedure di **reclutamento dei professori di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008** (è da osservare che la che la norma contiene una previsione limitata solo alle procedure in corso), le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati all'interno di una lista di commissari eletti tra i professori del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione (comma 4);
- in attesa del riordino delle procedure di **reclutamento dei ricercatori universitari**, e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'art. 2, L. 210/1998, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati all'interno di una lista di commissari eletti tra i professori appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione (comma 5).

Le norme testé esaminate prevedono, poi, disposizioni comuni alla formazione delle commissioni sia per la valutazione dei docenti di I e II fascia che dei ricercatori. In particolare è previsto che:

- l'elettorato attivo sia composto dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando;
- sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando;
- il sorteggio e' effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati – uno nel caso di reclutamento di ricercatori – appartengano al settore disciplinare oggetto del bando.

Il comma **6** dispone che le modalità di svolgimento delle elezioni e del sorteggio saranno determinate con apposito decreto del MIUR da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 117/2000.

Il comma **7** prevede che, nelle procedure per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (10 novembre 2008), la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la cui individuazione è prevista l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un decreto del MIUR sentito il CUN.

Il comma 8 prevede che:

- alle procedure di valutazione comparativa per ricercatore già indette al 10 novembre 2008 - data di entrata in vigore del presente decreto - (e per le quali le elezioni non si sono svolte) si applicano le nuove regole relative alla composizione e formazione delle commissioni;
- le relative disposizioni dei bandi di cui alle procedure precedentemente indicate sono prive di effetto;
- le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni relative alle valutazioni comparative tutte (sia per i docenti che per i ricercatori) e gli atti adottati sono privi di effetto.

ART. 2

MISURE PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

La norma destina, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del FFO (circa 500 mln di euro) e del Fondo straordinario di cui all'art. 2, comma 428, Finanziaria 2008 – quest'ultimo istituito ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per i docenti, per i rinnovi contrattuali del restante personale nonché per altre iniziative inerenti il sistema delle Università – agli Atenei sulla base:

- a) della qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi;
- b) della qualità della ricerca scientifica;
- c) della qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

Ai sensi del comma 2, le modalità di ripartizione della predetta quota, sono definite con decreto MIUR da adottarsi entro il 31/12/2008, sentiti il CIVR e il CNVSU.

ART. 3

DISPOSIZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEI CAPACI E DEI MERITEVOLI

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

Il comma 1 incrementa di 65 milioni di euro, solo per l'anno 2009, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze universitarie. Il

fondo è stato ridotto dall'art. 60, comma 1, della L. 133/2008 per il triennio 2009-2011: per l'anno 2009 il valore di tale riduzione è pari a 12,5 milioni di euro. L'integrazione attuale, conseguentemente, si attesta, in termini di compensazione e limitatamente a tale anno, a 52,5 milioni di euro.

Il comma successivo incrementa di 135 milioni di euro, solo per l'anno 2009, il Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per le concessioni dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio. Il fondo è stato ridotto dall'art. 60, comma 1, della L. 133/2008 per il triennio 2009-2011: per l'anno 2009 il valore di tale riduzione è pari a 40,1 milioni di euro. L'integrazione attuale, conseguentemente, si attesta, in termini di compensazione e limitatamente a tale anno, a 94,9 milioni di euro.

ART. 4

NORMA DI COPERTURA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

Gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3 (collegati alla diversa modalità per il *turn-over*) del decreto-legge, cui si provvede con una riduzione sui vari capitoli di spesa dei ministeri (importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto²), sono quantificati in:

- 24 mln di euro per il 2009;
- 71 mln di euro per 2010;
- 141 mln di euro a decorrere dal 2011.

Dalle suddette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'art. 60, comma 2, D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, tra le quali vi è il Fondo ordinario delle Università, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

² Per quanto concerne il MIUR, le missioni di spesa che subiscono riduzioni sono:

- 004 L'Italia in Europa e nel mondo;
- 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.